COMUNE DI VOBBIA

PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI

PIANO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI TELEFONIA PUBBLICA GSM, DCS, UMTS E BROADCAST PER LA DIFFUSIONE DEI SEGNALI RADIOTELEVISIVI.

NORMATIVA INTRODOTTA DAL D.M.
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE n° 381/98

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

REGIONE LIGURIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Vobbia, marzo 2016

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento

STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il Regolamento viene adottato, ai sensi delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella legge citata integrato successivamente dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", nonché a quelli espressi dalla L.R. 21 giugno 1999, n. 18, dalla D.G.R. n° 68 del 2004 e dalla Legge Regionale 5 aprile 2012 N. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico" coordinata con la legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3 "modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)" oltre che dalle altre leggi statali e regionali vigenti a livello urbanistico ed ambientale.
2. Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Vobbia.
4. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.
5. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme regolamentari gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 72 bis della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

Art. 2 - Obiettivi

Il Comune di Vobbia, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n.381, della Legge 22 febbraio 2001, n.36, disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione al fine di:

- perseguire in via prioritaria obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche e nel contempo pianificare uno sviluppo razionale del settore delle telecomunicazioni;
- prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, assicurando la generale tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- assicurarne l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica;
- perseguire gli obiettivi di qualità , in coerenza con gli indirizzi statali;
- assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.

Art. 3 - Definizioni

Si definiscono:

siti sensibili: edifici e relative pertinenze dove sono ubicati asili per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, strutture sanitarie che abbiano reparti di degenza, case di riposo e aree di particolare densità infrastrutturale per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;

catasto degli impianti: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

piano di sviluppo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio del Comune;

impianti provvisori: impianti temporanei per telecomunicazioni e radiodiffusione;

impianti definitivi: impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione;

impianti previsti: impianti in corso di realizzazione;

Art. 4 – Limiti sanitari

I limiti di esposizione sono quelli prescritti dal D.M. 381/98 e s.m.i.

Gli stessi si intenderanno variati automaticamente qualora normative di carattere nazionale e regionale intervengano con disposizioni diverse.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

CAPO II – Prescrizioni urbanistico edilizie e localizzazione degli impianti

Art. 5 - Inserimento ambientale

1. I Gestori degli impianti di teleradiocomunicazioni devono proporre soluzioni di minor impatto e miglior inserimento paesaggistico e ambientale.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare la collocazione e la morfologia degli impianti con i tecnici dell'Area Urbanistica e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici.
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite, ove possibile, installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.
4. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
5. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, nei casi fuori dalla competenza della Commissione Edilizia Integrata, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dalla relativa normativa vigente.

Art. 6 – Prescrizioni urbanistico-edilizie

1. *Altezza massima dei tralicci o dei pali di supporto alle antenne nei siti idonei*:
   a) I nuovi supporti eventualmente posti sopra a immobili non devono superare un'altezza massima di 1 m nelle zone di cui all'art. 7 comma 1 e 2 salvo eventuali deroghe preventivamente concordate ed approvate con la Pubblica Amministrazione ed approvate dagli sovracomunali competenti in materia.
   b) Nel caso di nuovi supporti autonomi posti in opera sul suolo questi dovranno avere un'altezza non superiore a 20 metri salvo casi specifici, valutate dall'amministrazione e dagli Enti sovracomunali se di competenza, con motivate e particolari necessità di copertura e/o al fine di superare difficoltà tecniche e radioelettriche.
   c) Sono fatte salve le disposizioni contenute in fonte normativa di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale ecc.).
   d) in caso di vincolo paesistico-ambientale o altro vincolo (storico, archeologico, ecc) l'altezza dei nuovi pali o tralicci dovrà comunque essere valutata caso per caso al momento del rilascio dell'autorizzazione dell'Ente di competenza, fermo restando il rispetto dei valori di campo elettromagnetico;

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

2. Altezza minima dei tralicci o dei pali di supporto alle antenne

L'altezza minima dal suolo dei tralicci di supporto non deve essere inferiore a quanto prescritto dalla vigente normativa

3. Analisi preventiva per le nuove costruzioni civili presso gli impianti esistenti

a) Le eventuali nuove volumetrie ed edificazioni in prossimità degli impianti saranno approvate a seguito di una verifica preliminare di compatibilità rispetto agli impianti di teleradiocomunicazione esistenti.
b) Dovrà pertanto essere prodotta un'analisi di impatto elettromagnetico preventiva al fine di stimare il valore di campo elettromagnetico presso le nuove costruzioni affinchè nelle stesse sia no rispettati i valori espressi dalla Normativa..
c) Il contenuto dell'analisi di impatto elettromagnetico dovrà essere quello previsto dalla normativa regionale per le valutazioni di impatto elettromagnetico. (Decreto Dirigenziale n. 440 del 2003)
d) Tale valutazione sarà effettuata da tecnici dell'ARPAL o da tecnici incaricati dal Comune. Le spese tecniche saranno a carico dei gestori insediati nel sito.
e) La redazione dell'analisi preventiva è richiesta per tutte le nuove costruzioni che si trovino ad una distanza pari a 50 m dal confine di proprietà dell'area ove gli impianti stessi sono installati.
f) In ogni caso l'analisi preventiva è richiesta per edifici nel raggio di 50 m. rispetto agli impianti.

4. Prescrizioni urbanistiche per gli impianti

a) gli impianti che verranno installati in zone vincolate dal punto di vista paesistico-ambientale dovranno ottenere tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti;

b) nelle aree sottoposte al vincolo di cui alla lettera precedente dovranno essere previsti tutti gli opportuni accorgimenti per la mitigazione dell'impatto sul paesaggio e sull'ambiente su cui andranno ad insistere sia per quel che concerne la tipologia delle strutture (colori, forme, dimensioni e schermature verdi con essenze tipiche dei luoghi su cui andranno ad insistere) che per quanto concerne le modalità di intervento (scavi e riporti, modellazione del terreno, taglio di vegetazione, ripiantumazioni, ecc).

c) la colorazione dei supporti dovrà essere preferibilmente di colore marrone/testa di moro scuro se gli impianti non sono posizionati su crinali e lo sfondo sia prevalentemente costituito da zone boscate o comunque da vegetazione mentre i manufatti edilizi (shelter e locali tecnici) dovranno essere di colore verde scuro opaco o essere rivestiti con muratura rivestita con pietra faccia a vista. L'area potrà essere eventualmente schermata con specie

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

arboree ed arbustive compatibili con l'ambiente interessato. Tali accorgimenti verranno prescritti in ogni caso in fase di autorizzazione.

Art. 7 - Zonizzazione

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono state definite cinque categorie di zone come chiaramente descritto ed illustrato nella cartografia del presente Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni:

1. ***Zone Rosse*** : aree ad insediamento vietato

a) In queste zone sono incluse le infrastrutture pubbliche e/o private ad alto affollamento con caratteristiche antropiche particolarmente delicate quali scuole, case di cura, uffici pubblici con annessi presidi sanitari e relative pertinenze oltre che gli immobili. di particolare pregio storico–architettonico o paesaggistico–ambientale.

In queste zone non è possibile installare alcun tipo di impianto, salvo che gli impianti ad utilizzo per la videosorveglianza del territorio comunale.

b) Sono fatte salve le attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri necessarie per la copertura wi-fi o per l'implementazione della servizio in zone del centro abitato che non possono essere coperte dagli impianti installati nelle zone di cui ai commi 3 e 4.

c) Sono in ogni caso ammesse le eventuali installazioni wi-fi richieste per servizi di pubblica sicurezza e/o di pubblica utilità (sia per teleradiocomunicazioni sia per impianti di videosorveglianza) di potenza non superiore a quanto previsto nella lettera b) fatto salvo le autorizzazioni degli Enti preposti e degli Enti proprietari degli immobili.

2. ***Zone Azzurre****:* aree ad insediamento limitato.

In queste aree non è possibile installare qualsiasi tipo di impianto eccezion fatta per gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 72 bis della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 oltre che gli impianti per la pubblica sicurezza (Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, A.I.B., P.A.) e gli impianti ascrivibili alle c.d. microcelle ossia con potenza al connettore di antenna inferiore o uguale a 7 W e dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 m² di cui all'allegato 1 lettera i punto 2 della L.R. 5 aprile 2012 n° 10. Sono comunque ammessi gli impianti di cui al comma 1 lettere b e c del presente articolo.

3. ***Zone Bianche*** : aree ad insediamento condizionato

a) In queste zone l'installazione di nuovi impianti è consentita ove il soggetto gestore dimostri, attraverso idonea ed appropriata documentazione tecnica corredata da

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 445/2000, l'impossibilità di raggiungere adeguati standard di copertura sia tramite co-utenza su impianti esistenti sia tramite posizionamento nelle aree insediabili di cui al comma successivo, dimostrando in atti le reali esigenze di copertura (del tutto pubbliche) ovvero le carenze di servizio ossia le necessità di copertura del segnale che attraverso l'installazione nelle predette zone si andrebbero a garantire.

b) Sono comunque in ogni caso assentibili gli impianti di pubblica sicurezza a servizio di Protezione Civile, Polizia Municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato e di altre forze adibite alla pubblica sicurezza e/o pubblica utilità che vanno in deroga alla documentazione di cui alla lettera a) nonché gli impianti di cui al comma 1 lettere b e c del presente articolo;

4. ***Zone Verdi*** : aree ad insediamento consentito.

a) In queste aree sarà possibile installare qualsiasi tipologia di impianto di teleradiocomunicazione (SRB di telefonia mobile, Radiotelevisivi, Ponti Radio) con le limitazioni indicate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento e Piano.

b) Non sarà possibile prevedere da parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto enunciato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 3.2.2004, qualsiasi eventuale limitazione per gli impianti, salvo quelle espresse dalla stessa Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 3.2.2004 e dalla normativa vigente in materia di limiti di esposizione ossia al Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998 n. 381 e dalle normative vigenti in materia edilizio-urbanistica.

5. ***Zone Giallo-arancio****:* Aree ad insediamento limitato – Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

a) In queste zone è consentita l'installazione di nuovi impianti solo ove il soggetto gestore dimostri, attraverso idonea ed appropriata documentazione corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 445/2000, l'impossibilità di raggiungere adeguati standard di copertura tramite posizionamento di infrastrutture in corrispondenza delle aree insediabili o in strutture già preesistenti (co-utenza).
b) In ogni caso, in tali zone, l'installazione di nuovi impianti, incluso gli impianti a servizio di Enti addetti alla pubblica sicurezza ed assistenza, nonché di impianti wi-fi e microcelle, è subordinata all'espletamento di specifica VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 10 luglio 2009, da parte del soggetto proponente.
c) In queste zone l'eventuale installazione sarà possibile installare nuovi impianti solo dopo la redazione dello Studio di Incidenza previsto dal DPR 357/97 e s.m.i. e dalla

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

DGR 326/2006 anche nel caso di co-utenza in strutture preesistenti nel caso in cui si preveda movimentazione di terreno e posa in opera di manufatti a terra anche di dimensioni minime connesse all'esercizio del nuovo impianto in co-utenza sul supporto esistente.

Art. 8 - Individuazione cartografica degli ambiti

1. La classificazione del territorio è quella risultante dalla Cartografia del Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni.
2. Nelle cartografie del Piano, contraddistinta con i numeri:

- 1a – Zonizzazione PCOST parte alta su CTR;
- 1b – Zonizzazione PCOST parte centrale su CTR;
- 1c – Zonizzazione PCOST parte bassa;
- 2a – Zonizzazione PCOST parte alta su CTR con sovrapposizione PTCP insediativo e PUC vigente;
- 2b – Zonizzazione PCOST parte centrale su CTR con sovrapposizione PTCP insediativo e PUC vigente;
- 2c – Zonizzazione PCOST parte bassa su CTR con sovrapposizione PTCP insediativo e PUC vigente;
- 3a – Zonizzazione PCOST parte alta su carta catastale;
- 3b – Zonizzazione PCOST parte centrale su carta catastale;
- 3c – Zonizzazione PCOST parte bassa su carta catastale.

Nella cartografia sono evidenziati gli impianti già attivi, suddivisi per Gestore e tipologia, nonché la zonizzazione di cui all'art. 7.

Art. 9 – Pluralità di installazioni

I gestori delle nuove installazioni di impianti dovranno verificare che il loro contributo, sommato a quello di altri impianti già esistenti, non provochi il superamento dei limiti di campo elettromagnetico stabilito per legge o dal presente Regolamento.

Art. 10 – Installazioni in co-utenza o co-ubicazione

1. Il Comune, al fine di garantire nelle stesse una razionale distribuzione degli impianti e per eventualmente favorire un eventuale riordino delle installazioni esistenti, può richiedere ai concessionari e se del caso imporre agli stessi l'adozione di misure di condivisione delle infrastrutture (pali e/o tralicci) per ridurre al minimo l'impatto ambientale cosi come enunciato dall'art. 89 comma 2 del D. Lgs. 259 del 2003 cosi come sostituito dall'art. 67 comma 1 del D. Lgs. n° 70 del 2012.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

2. In ordine alla condivisione dei siti il Comune invita i Gestori a realizzare gli impianti futuri in co-utenza con altri già realizzati (solo nel caso vi sono le condizioni tecnico operative e nelle more della citata normativa di cui al comma precedente);

CAPO III – Procedure autorizzative

Art. 11 – Titoli autorizzativi per ogni tipo di impianto di teleradiocomunicazione (impianti fissi e impianti provvisori).

1. L'istanza per ottenere il titolo autorizzativo per l'installazione degli impianti fissi e provvisori di teleradiocomunicazione, varianti e aggiornamenti tecnologici che comportano la modifica delle loro caratteristiche di emissione, deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Vobbia, documentata in conformità alla normativa nazionale, regionale e comunale vigente ed alla necessaria modulistica .
2. L'istanza dovrà contenere l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal presente regolamento.
3. L'iter procedurale per l'esame delle istanze per la realizzazione degli impianti oggetto del presente Regolamento è quello previsto dal D. Lgs n° 259/2003 e dalla Legge Regionale n° 10/2012 e s.m.i..
4. L'installazione degli impianti è soggetta alla procedure di legge. L'istanza dovrà essere corredata dei pareri propedeutici dei vari Enti previsto dalla Normativa vigente e da parte delle Autorità preposte alla tutela degli eventuali vincoli.
5. Prima del ritiro del titolo autorizzativo o contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione, dovranno essere versati i relativi diritti di segreteria;
6. Nell'ipotesi di occupazione di suolo Pubblico vale il regolamento vigente in materia.
7. Al fine di ottimizzare e rendere pienamente operativo il sistema di gestione ambientale secondo le direttive UNI EN ISO 14001, i nuovi impianti una volta autorizzati dovranno essere inserito a catasto sia nell'elenco allegato nella relazione fondativa sia nella cartografia del Piano come siti previsti. Una volta realizzati dovranno essere inseriti come definitivi. Lo stesso dicasi per gli impianti provvisori (mobili e non).

Art. 12 – Documentazione tecnica richiesta per la Istanza per il titolo autorizzativo.

1. Per gli impianti superiori a 20 Watt deve essere esperita la procedura di cui al D.Lgs. n. 259/2003 (modello A dell'allegato n. 13) e s.m.i.. oltre che quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 10/2012 e s.m.i. Il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto è subordinato alla dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di

attenzione di cui alla L. 22 febbraio 2001, n. 36. Le istanze per l'installazione degli impianti devono essere presentate in numero di copie necessarie con i documenti e atti richiesti per il titolo autorizzativo (in conformità con la normativa vigente)

2. Per gli impianti da 7 a 20 Watt deve essere presentata la documentazione prevista dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 440 del 14.03.2003. Tale documentazione non prevede la perizia giurata di cui all'art. 72 septies, comma 2, della L.R. 18/1999 e ss.mm. ma richiede solamente un'istanza conforme ai modelli allegati al summenzionato decreto dirigenziale, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La perizia giurata di cui alla L.R. n. 18/1999 e ss.mm. deve intendersi pertanto sostituita da detta dichiarazione sostitutiva. Le istanze per l'installazione di questa tipologia di impianti devono essere presentate con il numero necessario copia al SUAP con i documenti e atti richiesti per il rilascio del titolo edilizio (in conformità con la normativa vigente ossia con quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 10/2012 e s.m.i.)

N.B. Per tutti gli impianti con potenza superiore a 7 watt l'autorizzazione per l'installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti è rilasciata dal Comune sulla base del parere tecnico dell'ARPAL acquisito direttamente dal soggetto promotore con oneri a proprio carico.

3. Per gli impianti con potenza non superiore a 7 Watt continua ad essere applicabile il dettato dell'art. 72 septies, comma 9, della l.r. n.18/1999, del D. Lgs 259/2003, che prevede una procedura maggiormente semplificativa rispetto alla normativa nazionale e, comunque, non in contrasto con la stessa oltre che quanto previsto oltre che quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 10/2012 e s.m.i..

La comunicazione, relativa alla installazione o modifica di questi impianti, sarà da presentare con le modalità previste dal vigente regolamento edilizio comunale e dovrà comunque contenere la necessaria documentazione prevista dalla vigente Normativa;

4. Per gli impianti per l'emittenza radio e televisiva si deve procedere in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al dPCM 8.7.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz".

5. Il titolo autorizzativo per l'installazione, la modifica e l'esercizio di qualsiasi tipologia di impianto di teleradiocomunicazioni è rilasciata dal Comune in seguito al parere tecnico dell'ARPAL acquisito direttamente dal soggetto promotore con ogni onere a proprio carico.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

Art. 13 – Procedure per modifiche e aggiornamenti tecnologici

1. Ai sensi dell'art. 87-ter del Codice (introdotto dal DL 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014 n. 164) le sole modifiche dimensionali degli impianti che comportino aumenti di altezze non superiori a 1 metro e aumenti delle superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, necessitano di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti da inviare al comune contestualmente all'attuazione dell'intervento e un aumento della potenza non superiore ai valori previsti dall'articolo 35, comma 4 del Decreto Legge 06/07/2011, n. 98;
2. Le modifiche agli impianti o apparati, per tipo, modello o altro, dovranno osservare le seguenti procedure:

a. modifiche tecnologiche che non apportino variazioni al titolo autorizzativo per le quali non è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione ma che dovranno comunque essere accompagnate da:

– nuova relazione tecnica;

– nuova valutazione previsionale;

b. modifiche tecnologiche che comportino variazione sostanziali al titolo autorizzativo dovranno essere oggetto di nuova istanza per l'ottenimento dei titoli autorizzativi secondo quanto previsto ai precedenti articoli nel rispetto del D. Lgs. 259 del 2003 e della L.R. n°16/2008;

c. Ai sensi dell'art 87-bis Codice (introdotto dall'art 5 bis comma 1 del D.L. 40/2010 e modificato dall'art 80 comma 1 lettera e del d. lgs 70/2012) nel caso di installazione di apparati UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o modifica delle caratteristiche trasmissive è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. L'articolo si applica "non solo alla tecnologie cosiddette a larga banda mobile ma anche a quelle diverse e antecedenti se utilizzate per implementare la rete di banda larga mobile" (parere MISE prot 88880 del 7/11/2011).

Art. 14 – Adempimenti relativi all'installazione dei ponti-radio.

1. Nel caso di installazione di Ponti radio i soggetti proponenti sono tenuti a presentare apposita richiesta di titolo autorizzativo secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.259/2003 e s.m.i. e dalla L.R. n. 16/2008 e s.m.i. e sono inoltre tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL entro 30 giorni l'avvenuta installazione degli impianti.
2. Per ogni tipo di installazione è necessario il preventivo parere dell'ARPAL, fatto salvo dove prevista l'autocertificazione, a cura ed oneri del soggetto promotore.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

Art. 15 – Adempimenti relativi all'installazione di impianti mobili e/o provvisori di telefonia mobile

1. Oltre alle norme indicate negli articoli precedenti, per gli impianti provvisori, dovranno essere applicate le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare installati provvisoriamente al fine di eseguire prove tecniche di telefonia o per specifiche esigenze temporanee e/o straordinarie di copertura del servizio, dovrà essere data necessaria comunicazione preventivamente alla loro installazione e nel rispetto di quanto enunciato nel presente piano.
3. I gestori dei predetti impianti provvisori devono specificare, chiaramente, nella richiesta del titolo autorizzativo, la data di installazione e di attivazione dell'impianto; da quest'ultima data avrà inizio il periodo di esercizio dell'impianto che non potrà superare i tre anni. Detta durata potrà essere prolungata solo dopo motivata richiesta all'Amministrazione Comunale.
4. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole preventivo dell'ARPAL;
5. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione.
6. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'ARPAL.
7. Detti impianti sono ovviamente soggetti a controlli e monitoraggi previsti dal presente Regolamento.
8. Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni caso i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche poste dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e dalla normativa vigente a livello nazionale e regionale.
9. L'istanza deve essere presentata al SUAP o, in caso non serva un titolo edilizio direttamente all'Ufficio comunale preposto, in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli e analogamente dall'attestazione dei versamenti e delle garanzie previste per gli impianti fissi.

Art. 16 – Comunicazione di entrata in esercizio

1. Per ciascun impianto concesso il soggetto Gestore dovrà dare entro 30 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio come previsto dall'art. 72 comma 6 della L.R. N° 18 del 1999.
2. Tale comunicazione dovrà essere inviata all'ARPAL e al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

Art. 17 - Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale

Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

CAPO IV – Risanamento ambientale

Art. 18 – Risanamento degli impianti fissi e/o provvisori di telefonia mobile e radiotelevisivi

1. Gli impianti esistenti, che non rispettano la vigente normativa in materia, possono essere ricondotti a conformità.
2. Nell'attuazione delle azioni di risanamento, i gestori dovranno presentare all'Ufficio Tecnico del Comune il programma degli interventi contenente le modalità ed i tempi di realizzazione.
3. L'Ufficio Tecnico del Comune, darà l'approvazione, sulla base dei pareri espressi dall'ARPAL, ove vengano superati i limiti di esposizione e i valori di cautela previsti dal DM 381/98 e s.m.i., alle azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.
4. Nell'ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici è effettuata ai sensi dell'allegato C del DM 381/98 e s.m.i.
   Le modalità e i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento sono determinati dall'Ufficio Tecnico del Comune di volta in volta, sentita l'ARPAL.
5. Il Comune comunica ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, che dovranno essere attuate entro 60 gg. da predetta comunicazione.

CAPO V – Catasto degli impianti, monitoraggio annuale, rapporto annuale sull'elettromagnetismo, vigilanza e controllo.

Art. 19 – Catasto degli impianti

1. Il Comune, attraverso personale interno o esterno o professionisti incaricati, cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento

STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

2. I Gestori degli impianti, oltre alle informazioni contenute nelle istanze per l'installazione degli stessi, sono tenuti a presentare su richiesta del Comune tutte le informazioni richieste per la formazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti.

Art. 20 - Monitoraggio del campo elettromagnetico

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Comune affida, ad ARPAL o, in alternativa, a tecnici specializzati in materia, la realizzazione del monitoraggio periodico del campo elettromagnetico di tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale.
2. Nel caso siano rilevati difformità e/o il mancato rispetto delle norme in materia di campi elettromagnetici rimane di competenza esclusiva dell'Arpal provvedere ai piani di risanamento e alle sanzioni di cui all''art. 72 quaterdecies della l. n° 41/99.
3. Il monitoraggio verrà effettuato su tutti gli impianti con potenza maggiore di 7 W mentre per quelli con potenza inferiore ai 7 W verrà eseguito a campione, salvo accordi preventivi con il soggetto individuato per la realizzazione del monitoraggio.

Art. 21 – Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. Nei siti sensibili deve essere perseguito l'obiettivo di qualità, con decorrenza immediata, al rispetto dei valori previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Se da eventuali misure del campo elettromagnetico non vengano rispettati i valori previsti dalla vigente normativa in materia, ogni gestore dovrà depotenziare il proprio impianto, in proporzione al proprio contributo, onde evitare il superamento del valore di detti valori.
3. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 1 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
4. Per quanto previsto al precedente comma, fino all'adozione dei decreti e regolamenti previsti dall'art. 4 della L. 36/2001 viene fissato il seguente obiettivo di qualità di cui deve essere dimostrata l'ottenibilità: il valore del campo elettromagnetico deve essere teso alla minimizzazione dell'esposizione nel rispetto del principio di precauzione.

Art. 22 – Rapporto annuale sull'elettromagnetismo

1. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti e su quanto emerso dal monitoraggio annuale, il Comune affida, ad ARPAL o a tecnici incaricati specializzati in materia, la redazione di un rapporto annuale contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

2. Il rapporto annuale sull'elettromagnetismo sarà disponibile al pubblico presso l'Ufficio Tecnico del Comune durante l'orario di ricevimento.

Art. 23 – Vigilanza e controllo

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Comune tramite l'ARPAL tramite accordi preventivi, o consulenti esterni.
2. I controlli potranno essere effettuati tramite strumentazioni posizionate in postazioni fisse (ove tecnicamente possibile), ovvero con rilevazioni periodiche, utilizzando apparecchiature tarate e riferibili SIT. Le misure dei valori di campo elettromagnetico dovranno essere eseguite secondo le norme CEI (in particolare CEI 211.7) o analoghe normative europee ed internazionali (CENELEC, IEC) e dovranno avvenire preferibilmente in condizioni di massima emissione o in continuo sulle 24 h al fine di valutare eventuali segnali variabili nel tempo.
3. Onde evitare che il controllore possa coincidere con il controllato, i soggetti che effettuano i controlli dovranno essere diversi da quelli che svolgono o hanno svolto attività professionali a qualsiasi titolo per i gestori e/o gli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento, siti sul territorio comunale.
4. In tal caso il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Art. 24 – Sanzioni

Le sanzioni vengono applicate secondo la normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare secondo le procedure della l.r. 45/1982 e come previsto dall'art. 72 quaterdecies della l.r. 18/1999.

Art. 25 – Collaudo degli impianti

1. Il gestore dovrà effettuare il collaudo, producendo all'Ufficio Tecnico del Comune nonché all'ARPAL ad impianto attivo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'avvio degli impianti, secondo quanto espressamente enunciato dall'art. 72 septies comma 6 della L.R. N° 18 del 1999, la misura del campo elettromagnetico presente presso i recettori sensibili più esposti, indicati nel progetto.
2. La mancata presentazione della documentazione che attesta l'avvenuto collaudo entro i termini stabiliti dal comma 1 comporta la revoca del titolo autorizzativo per l'installazione dell'impianto.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

Art. 26 – Piano annuale dei gestori (Piani di Sviluppo)

L'Ufficio Tecnico del Comune richiede annualmente il Piano di Sviluppo di ciascun Gestore, riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e degli impianti in previsione.

CAPO VI – Somme ed oneri dovuti dai soggetti attuatori

Art. 27 - Diritti di segreteria e oneri di istruttoria

Per l'attività connessa all'istruttoria delle singole domande di autorizzazione o varianti delle stesse ed alla verifica del corretto insediamento degli impianti, per le richieste di specifico titolo edilizio, è dovuto a titolo di diritti di segreteria e per gli oneri di istruttoria, un importo stabilito tramite Delibera di Consiglio Comunale

Art. 28 – Assicurazione di responsabilità civile.

Ogni gestore per ciascun impianto dovrà dotarsi di apposita assicurazione RC contro danni a persone e alle cose con i massimali previsti dalla legge da consegnarsi al Comune prima del rilascio del titolo autorizzativo.

CAPO VII – Norme transitorie

Art. 29 – Abrogazione

Alla data di entrata in vigore del presente Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni e del relativo Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

Art. 30 – Entrata in vigore del Piano e Regolamento di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni

Il presente Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni nonché le relative Norme Tecniche di Attuazione entrano in vigore a seguito della dichiarazione della procedura di variante del vigente Piano Regolatore Generale e della sua contestuale adozione.

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu

6. Riferimenti legislativi

- Decreto ministeriale del 10 settembre 1998 n°381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”
- Legge Regionale del 21 giugno 1999 n°18 integrata dal testo di legge approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 settembre 1999 “adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” Inserimento del capo Vl bis sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico.
- Legge Regionale del 20 dicembre 1999 n°41 – Integrazione alla Legge Regionale del 21 giugno 1999 n°18 “Tutela dall’inquinamento elettromagnetico”
- Legge Regionale del 24 febbraio 2000 n°11 – Modifiche al capo Vl bis della Legge Regionale del 21 giugno 1999 n°18, come integrata dalla Legge Regionale del 20 dicembre 1999 n°41.
- Decreto Dirigenziale del 16 maggio 2000 n°1048 del registro degli affari della Giunta Regionale “Definizione del contenuto delle perizie giurate per l’installazione di nuovi impianti di tele-radiocomunicazione e per gli impianti già in esercizio”
- Legge Quadro sulla protezione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici del 14 febbraio 2001.
- Deliberazione della Giunta regionale n.152 del 20.2.2002 "Criteri tecnici e procedure per l'approvazione del Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'art. 72 undecies della l.r. 18/1999 e ss.mm."
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz” pubblicato.
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 3.2.2004 "Modificazioni alla DGR 152/2002 (Criteri tecnici e procedure per approvazione Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all’art. 72 undecies l.r. 18/1999 e ss.mm.) e circolare Presidente Giunta del 2.12.2002"
- Legge Regionale 6 giugno 2008 n° 16 “Disciplina dell'Attività Edilizia”;
- Legge Regionale 5 aprile 2012 n° 10 “Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico”
- Legge regionale n° 32 del 10 agosto 2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38”
- Legge Regionale 4 febbraio 2013 n. 3 “modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)”

E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente documento
STUDIO DI INGEGNERIA DANILO MURAGLIA
Via Pertica, 47
17024 Finale Ligure (SV)
tel. 019693376 cell. 3282517542
e-mail: danilo.muraglia@alice.it PEC: danilo.muraglia1 @ingpec.eu